

**PROVINCIA DI PARMA**

**COMUNE DI SALA BAGANZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI SERVIZI FUNEBRI  
E DEI CIMITERI**

## **INDICE DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1	Competenze	Pag. 6
Art. 2	Responsabilità	Pag. 6
Art. 3	Facoltà di disporre della salma dei funerali e di epigrafi	Pag. 6
Art. 4	Atti a disposizione del pubblico	Pag. 7

### **CAPO I**

#### **Dichiarazione di morte – Denuncia della causa, accertamento**

Art. 5	Dichiarazione di morte	Pag. 7
Art. 6	Adempimenti dell'ufficio	Pag. 7
Art. 7	Denuncia della causa di morte	Pag. 8
Art. 8	Accertamenti necroscopici	Pag. 8
Art. 9	Referto all'autorità giudiziaria	Pag. 9
Art. 10	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane	Pag. 9

### **CAPO II**

#### **Osservazione dei cadaveri autorizzazione al seppellimento**

Art. 11	Termini	Pag. 9
Art. 12	Provvidenze nel periodo di osservazione	Pag. 10
Art. 13	Locali di osservazione	Pag. 10
Art. 14	Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa feti, ecc.	Pag. 10
Art. 15	Riscontro dignostico	Pag. 11
Art. 16	Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio	Pag. 11
Art. 17	Prelievi per trapianti terapeutici	Pag. 11
Art. 18	Autopsie e trattamenti conservativi	Pag. 11

### **CAPO III**

#### **Feretri**

Art. 19	Feretro individuale	Pag. 12
Art. 20	Chiusura del feretro	Pag. 12
Art. 21	Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	Pag. 12
Art. 22	Fornitura feretri	Pag. 13
Art. 23	Verifica feretri	Pag. 13
Art. 24	Piastrina di riconoscimento	Pag. 13

### **CAPO IV**

#### **Trasporti funebri**

Art. 25	Esclusiva del servizio	Pag. 14
Art. 26	Eccezioni al diritto di esclusione	Pag. 14
Art. 27	Morti per malattie infettive – Radioattività	Pag. 14

Art. 28	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	Pag. 14
Art. 29	Trasporti all'estero o dall'estero	Pag. 15
Art. 30	Norme generali per i trasporti	Pag. 15
Art. 31	Trasporti di resti e di ceneri	Pag. 16

## **CAPO V**

### **Cimitero – servizi – costruzione**

Art. 32	Disposizioni generali	Pag. 16
Art. 33	Ammissione nel cimitero	Pag. 16
Art. 34	Ammissione dei nati morti	Pag. 17
Art. 35	Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani	Pag. 17
Art. 36	Sepulture comuni per inumazione	Pag. 17
Art. 37	Cippi	Pag. 18
Art. 38	Sepulture per tumulazione	Pag. 18
Art. 39	Vari tipi di sepolture private	Pag. 18
Art. 40	Deposito in loculi provvisori	Pag. 18
Art. 41	Sistemazione definitiva	Pag. 19
Art. 42	Camera mortuaria	Pag. 19
Art. 43	Sala per autopsie	Pag. 19
Art. 44	Ossario comune	Pag. 19
Art. 45	Soppressione del cimitero	Pag. 20
Art. 46	Costruzione e ampliamento del cimitero progetti; studio tecnico; azione sanitaria	Pag. 20
Art. 47	Zona di rispetto	Pag. 20
Art. 48	Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene	Pag. 20

## **CAPO VI**

### **Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 49	Esumazione ordinaria	Pag. 21
Art. 50	Esumazione nati morti	Pag. 21
Art. 51	Avvisi di scadenza ordinaria	Pag. 21
Art. 52	Esumazione straordinaria	Pag. 21
Art. 53	Estumulazioni	Pag. 22
Art. 54	Operazioni vietate – Denuncia	Pag. 22
Art. 55	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	Pag. 22
Art. 56	Traslazione di salme	Pag. 22
Art. 57	Raccolta di ossa – Incenerimento materiali	Pag. 23
Art. 58	Salme aventi oggetti da recuperare	Pag. 23
Art. 59	Disponibilità dei materiali	Pag. 23

## **CAPO VII**

### **Concessione di sepolture private**

#### **a) concessione di sepoltura privata**

Art. 60	Modalità di concessione	Pag. 24
Art. 61	Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata	Pag. 25
Art. 62	Durata Decadenza	Pag. 25

Art. 63	Sistemazione delle salme a seguito della decadenza	Pag. 26
Art. 64	Rinuncia di sepolture	Pag. 26
Art. 65	Revoca per pubblica utilità	Pag. 26
Art. 66	Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune	Pag. 26

### **b)Sepolture di famiglia e per collettività**

Art. 67	Modalità di concessione	Pag. 27
Art. 68	Durata della concessione	Pag. 27
Art. 69	Progetto costruzione delle opere – Termini limiti di impiego dell’area	Pag. 27
Art. 70	Doveri in ordine alla manutenzione	Pag. 28
Art. 71	Aventi diritto	Pag. 28
Art. 72	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	Pag. 29
Art. 73	Ricordi funebri	Pag. 29
Art. 74	Estumulazione	Pag. 29
Art. 75	Divieto di cessione dei diritti d’uso	Pag. 29
Art. 76	Recupero a favore del Comune	Pag. 30
Art. 77	Decadenza revoca estinzione	Pag. 30
Art. 78	Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca	Pag. 30
Art. 79	Disponibilità dei materiali	Pag. 31
Art. 80	Fascicoli per le sepolture di famiglia	Pag. 31
Art. 81	Sepolture per famiglie e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M.	Pag. 31
Art. 82	Richiesta della cremazione	Pag. 31
Art. 83	Termini	Pag. 32
Art. 84	Cremazione stranieri	Pag. 32
Art. 85	Urna cineraria	Pag. 32
Art. 86	Verbale di consegna – Registro	Pag. 32

## **CAPO IX**

### **Polizia interna del cimitero**

Art. 87	Orario	Pag. 33
Art. 88	Divieto di ingresso	Pag. 33
Art. 89	Riti religiosi	Pag. 33
Art. 90	Circolazione veicoli	Pag. 33
Art. 91	Divieti speciali	Pag. 34
Art. 92	Epigrafi	Pag. 34
Art. 93	Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	Pag. 34
Art. 94	Lapidi, ricordi, fotografie	Pag. 35

## **CAPO X**

### **Personale addetto al cimitero**

Art. 95	Ufficio cimiteri – Compiti	Pag. 35
Art. 96	Doveri specifici del personale dei cimiteri	Pag. 35
Art. 97	Custode	Pag. 36

## **CAPO XI**

### **Imprese e lavori privati**

Art. 98	Autorizzazione a costruire – Limiti	Pag. 36
---------	-------------------------------------	---------

Art. 99	Recinzione aree – Materiali di scavo	Pag. 37
Art. 100	Orario di lavoro	Pag. 37
Art. 101	Sospensione dei lavori	Pag. 37
Art. 102	Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività – Parere della Commissione	Pag. 37
Art. 103	Opere su sepolture individuali	Pag. 38
Art. 104	Vigilanza Collaudo	Pag. 38
Art. 105	Ornamentazione sepolture	Pag. 38

### **CAPO XIII**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 106	Sanzioni	Pag. 38
Art. 107	Abrogazione precedenti disposizioni	Pag. 39
Art. 108	Disposizioni circa la tariffa	Pag. 39

### **CAPO XIV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 109	Rinuncia di sepoltura	Pag. 39
----------	-----------------------	---------

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Competenza**

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 131, n. 6), del T.U.L.C.P. 1915, dell'art. 344 del T.U.L.L.SS. e del Reg. P.M. del 1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'Autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione, costituiti dal personale indicato al Capo X "Personale addetto ai Cimiteri" del presente regolamento e nella pianta organica del Comune.

### **ARTICOLO 2**

#### **Responsabilità**

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. Chiunque causi danni a persone e/o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi**

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene previste dal C.P. e dalle leggi in materia.

## **ARTICOLO 4**

### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del regolamento polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

## **CAPO I**

### **DICHIARAZIONE DI MORTE – DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Dichiarazione di morte**

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Adempimenti dell'ufficio**

L'Ufficio di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di stato civile approvato con DPR 396 del 3/11/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 12) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

## **ARTICOLO 7**

### **Denuncia della causa di morte**

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Ufficio d'igiene sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

## **ARTICOLO 8**

### **Accertamenti necroscopici**

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protezione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, e in caso di decesso senza assistenza medica, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. alle dipendenze o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il medico addetto dal servizio di igiene pubblica dall'U.S.L., può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.



## **ARTICOLO 9**

### **Referto all'Autorità giudiziaria**

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale, 24 ottobre 1989.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nullaosta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

## **ARTICOLO 10**

### **Rinvenimenti di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nullaosta per il seppellimento.

## **CAPO II**

### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

## **ARTICOLO 11**

### **Termini**

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

## **ARTICOLO 12**

### **Provvidenze nel periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impieghi, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

## **ARTICOLO 13**

### **Locali di osservazione**

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 6).

L'ammissione è disposta dal medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri, non secondo le modalità di cui al successivo art. 30 e in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo prescrizioni date caso per caso dal medico addetto dal servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. in relazione all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

## **ARTICOLO 14**

### **Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.**

- 1) Salvo il nullaosta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
- 2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso del medico addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L. e con le modalità indicate nel

precitato articolo. Il trasporto è fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla procura della Repubblica.

## **ARTICOLO 15**

### **Riscontro diagnostico**

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 36 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso Reg. P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte del medico addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

## **ARTICOLO 16**

### **Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio**

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 40 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 42 del Reg. P.M. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

## **ARTICOLO 17**

### **Prelievi per trapianti terapeutici**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, nonché successive norme modificatrici ed integrativi.

## **ARTICOLO 18**

### **Autopsie e trattamenti conservativi**

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15 .

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del medico addetto dell'ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L..

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, nei casi previsti, è eseguito dal medico addetto del servizio di igiene pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg. P.M.

### **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **ARTICOLO 19**

##### **Feretro individuale**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

#### **ARTICOLO 20**

##### **Chiusura del feretro**

La chiusura del feretro è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

- b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del Reg. P.M. modificato dal D.P.R. 25 settembre 1981 n. 627;
- c) per trasferimento da comune a comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come nella lettera b) precedente;
- d) per trasporti brevi: per trasporto da comune a comune con percorso inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

## **ARTICOLO 22**

### **Fornitura feretri**

Il comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'art. precedente lettera a), per salme di persone bisognose.

## **ARTICOLO 23**

### **Verifica feretri**

Il fornitore del feretro dovrà fare la verifica preliminare della rispondenza dell'avello al feretro stesso.

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

## **ARTICOLO 24**

### **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 25**

##### **Trasporto**

Il servizio di trasporto sarà svolto in regime di libera concorrenza, da imprese di pompe funebri, regolarmente iscritte nei registri previsti dalla CCIAA ed autorizzati ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le imprese di pompe funebri che eseguiranno i trasporti, dovranno utilizzare carri rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del DPR 10/09/90 n. 285 e regolarmente riconosciuti idonei dall'Ausl territorialmente competente.

Su ogni carro dovrà essere presente un registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità e la avvenuta manutenzione annuale.

Da nessun altro soggetto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 26, potrà essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia di trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

Il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

#### **ARTICOLO 26**

##### **Trasporti particolari**

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

#### **ARTICOLO 27**

##### **Morti per malattie infettive – Radioattività**

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L..

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ARTICOLO 28**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il

certificato di morte e dal medico addetto dell'ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L., che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 18 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 29**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

## **ARTICOLO 30**

### **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuando dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25. I trasporti funebri vengono effettuati di norma nei giorni feriali. In caso di più giorni festivi consecutivi, l'Amm.ne potrà autorizzare il trasporto in uno dei giorni festivi, onde evitare una permanenza eccessiva della salma presso l'abitazione.

I trasporti saranno stabiliti caso per caso dall'Ufficio di Stato Civile entro i limiti del seguente orario:

- gennaio, febbraio, novembre, dicembre: dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14 alle 16
- marzo, settembre, ottobre : dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 15 alle 17
- aprile, maggio, giugno, luglio, agosto : dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle 18

## **ARTICOLO 31**

### **Trasporto di resti e di ceneri**

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né a misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

## **CAPO V**

### **CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE**

## **ARTICOLO 32**

### **Disposizioni generali**

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune:

- 1) del capoluogo;
- 2) in frazione San Vitale
- 3) in località Maiatico
- 4) in località Talignano;

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M..

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 92 del Reg. P.M..

## **ARTICOLO 33**

### **Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:



- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e morte al di fuori di esso, che abbiano però motivo di essere ivi sepolti;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

## **ARTICOLO 34**

### **Ammissione dei nati morti**

I nati morti, i resti anatomici, feti e i prodotti abortivi e del concepimento aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni di detto art. sono accolti nell'area destinata alla sepoltura delle salme di fanciulli di età sotto i 10 anni.

Ove non esistono dette aree i resti di cui sopra sono accolti nell'area destinata alle sepolture comuni per inumazioni di cui all'art. 36 oppure in sepolture private.

## **ARTICOLO 35**

### **Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani**

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero, delle frazioni delle salme, dei resti mortali, dei nati morti e dei cadaveri di cui all'art. 33.

## **ARTICOLO 36**

### **Sepolture comuni per inumazione**

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento. Le stesse sono assegnate, dietro pagamento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0.50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2.20; larghezza m. 0.80; superficie minima per posto Mq. 3.50;
- b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1.50; larghezza m. 0.50; superficie minima per posto Mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 37**

### **Cippi**

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione destinati al risepellimento conseguente alla estumulazione di salme è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione dell'anno di seppellimento e i dati anagrafici del defunto.

## **ARTICOLO 38**

### **Sepulture per tumulazione**

Sono a tumulazione le sepulture in opera murarie – loculi cellette ossario o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Le sepulture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 60 e seguenti.

## **ARTICOLO 39**

### **Vari tipi di sepulture private**

Le sepulture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 30 (trenta) anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo, per 30 (trenta) anni di cellette predisposte dal Comune, per la custodia di resti
- c) nell'uso di area per la costruzione di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, per le costruzioni tipo cappella o edicola salvo rinnovo ed anni 60 per i monumenti aventi la camera sotterranea.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepulture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

## **ARTICOLO 40**

### **Deposito in loculi provvisori**

Quando il Comune non abbia la disponibilità di avelli propri e debba provvedere alla tumulazione di salme è fatto obbligo ai concessionari di avelli, qualora questi ultimi non siano stati ancora occupati, di metterli a provvisoria disposizione del Comune per far fronte alle richieste degli aventi diritto.

L'occupazione provvisoria prevista nel comma precedente non può avere una durata superiore a un anno e, comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli.

Al momento dell'occupazione provvisoria sarà richiesto solo il pagamento delle spese e dei diritti relativi all'avello destinato all'occupazione definitiva, tanto più che il contratto avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria di cui trattasi.

E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti dai privati e appartenenti agli stessi.

L'amministrazione Comunale, in tal caso, è estranea al rapporto che nasce tra le parti ed è esente da ogni e qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia, edicole e monumenti può avere una durata massima di anni uno.

## **ARTICOLO 41**

### **Sistemazione definitiva**

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

## **ARTICOLO 42**

### **Camera mortuaria**

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppelitte o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M..

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

## **ARTICOLO 43**

### **Sala per autopsie**

Per sala autopsie, prevista dall'art. 66 del Reg. P.M., sarà eventualmente utilizzata la camera mortuaria di cui sopra.

## **ARTICOLO 44**

### **Ossario comune**

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

## **ARTICOLO 45**

### **Soppressione del cimitero**

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. LL.SS. e dal reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è proposto dal Consiglio Comunale attuato con decreto del Prefetto, sentito il responsabile dell'Ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al trattamento di cui all'art. 76.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa che verranno alla luce, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

## **ARTICOLO 46**

### **Costruzione e ampliamento del cimitero; progetti; studio tecnico; relazione sanitaria**

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 56 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U. LL. SS. e successive modifiche.

## **ARTICOLO 47**

### **Zona di rispetto**

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

## **ARTICOLO 48**

### **Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene**

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle rispettive zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

## **CAPO VI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ARTICOLO 49**

##### **Esumazione ordinaria**

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal personale dell'ufficio addetto al servizio dei cimiteri, e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

#### **ARTICOLO 50**

##### **Esumazione nati morti**

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc. inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

#### **ARTICOLO 51**

##### **Avvisi di scadenza ordinaria**

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo. Sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

I famigliari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio comunale addetto al servizio dei cimiteri un indirizzo utile al loro reperimento.

In mancanza di tale comunicazione il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

#### **ARTICOLO 52**

##### **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei famigliari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

## **ARTICOLO 53**

### **Estumulazioni**

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il predetto medico dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 74.

## **ARTICOLO 54**

### **Operazioni vietate – Denuncia**

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **ARTICOLO 55**

### **Esumazione ed estumulazioni. Tariffe**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, incluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite previo pagamento delle tariffe stabilite.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 56**

### **Traslazioni di salme**

E' ammessa la traslazione di salme tumulate da non più di 20 anni in avelli del cimitero del capoluogo e delle frazioni, per consentirne l'avvicinamento a **loculi riservati o a loculi dove sono tumulate salme di a parenti o affini di 1° e 2° ( intendendo genitori, figli e fratelli) o il coniuge.**

In questo caso verrà stipulato un nuovo contratto di durata massima corrispondente al periodo necessario per il compimento della concessione in atto rinunciata.

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo del canone previsto dalla tariffa vigente proporzionato agli anni di validità della nuova concessione, calcolata in trentesimi della tariffa vigente con un minimo pari al 50% della tariffa stessa.

La concessione sarà rinnovabile per un ulteriore periodo di 10 anni.

## **ARTICOLO 57**

### **Raccolta di ossa –Smaltimento materiali**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti a norma del d.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto 26 giugno 2000 n. 219, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e quelli da esumazioni ed estumulazioni.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

## **ARTICOLO 58**

### **Salme aventi oggetti da recuperare**

I famigliari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle estumulazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai famigliari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

## **ARTICOLO 59**

### **Disponibilità dei materiali**

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **CAPO VII**

### **CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

##### **ARTICOLO 60**

###### **Modalità di concessione**

Le sepolture individuali private nei vari tipi di cui all'art. 39, possono concedersi solo alle persone cui sono destinate e sono vincolate alle salme e ai resti mortali indicati nella concessione e non possono essere trasferite in nessun caso.

L'assegnazione di avelli avviene in caso di decesso della persona cui è destinata .

In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita (riserva) nei seguenti casi:

- 1) quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 75° anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, se quest'ultimo ha compiuto almeno 70 anni di età (stato di famiglia) secondo la disponibilità;
- 2) qualora il coniuge o un parente di 1° e 2° grado (limitatamente ai soli fratelli), a partire dal compimento del 70° anno di età in linea retta chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto;
- 3) quando il convivente di fatto, a partire dal compimento del 70° anno di età, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua al deceduto.

Le concessioni disciplinate al secondo comma del presente articolo hanno sempre una durata di anni 30 con decorrenza dalla data di stipulazione delle medesime.

La concessione di cui sopra sono rinnovabili nei seguenti modi:

- 1) alla scadenza per un periodo ulteriore pari a 10 anni con pagamento della corrispondente tariffa in vigore al momento;
- 2) per una durata pari a ulteriori trent'anni con decorrenza dalla data di sepoltura (concessioni in riserva);
- 3) per le salme, decedute da un periodo inferiore ai 30 anni, per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo (30 anni).

#### **COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI IN LOCULI**

I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

Sarà consentito a chi ne facesse richiesta , così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:



- a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo
- b) il richiedente dovrà versare una tariffa una-tantum accessoria pari a quella in vigore al momento della collocazione dei resti
- c) Il Comune procederà all'apertura del loculo e alla conseguente muratura con spese a carico del richiedente. Sarà a carico del richiedente la rimozione e l'apposizione della lapide una volta collocati i resti

Qualora venga richiesto il collocamento di resti mortali in avello in perpetuità, il fatto comporta il decadimento della stessa. Non saranno applicate le tariffe cimiteriali in vigore, dovrà essere redatto un contratto di concessione gratuito a durata trentennale con il solo pagamento delle spese di bollo.

## **ARTICOLO 61**

### **Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata.**

Le sepolture private per tumulazioni in avelli o cellette ossario sono concesse già complete di struttura a cura del Comune il quale, può corredarle anche complete di lapide. In mancanza di queste sarà provveduto a cura e spese del concessionario, di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sepoltura.

In difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la mancanza di cui all'articolo che segue.

Le sepolture per inumazione, costituite da fosse, impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dalla data della sepoltura.

E' determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dall'ufficio comunale addetto al servizio.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

## **ARTICOLO 62**

### **Durata – Decadenza**

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 39.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 2), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina – avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

## **ARTICOLO 63**

### **Sistemazione delle salme a seguito della decadenza**

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento della sepoltura; in caso mancato rinnovamento delle sepolture verrà applicata la disposizione del 1° comma dell'art. 57.

## **ARTICOLO 64**

### **Rinuncia di sepolture**

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è mai stata occupata da salma; è considerata invece automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento ad altra sede o tipo di sepoltura.

La rinuncia non dà diritto ad alcun tipo di rimborso, e solo in caso di avvenuta e dimostrata sepoltura del concessionario in altro cimitero il contratto di concessione insieme a quello dell'eventuale attiguo riservati potranno essere rescissi con i seguenti rimborsi:

- fino a 5 anni dalla data di concessione: 40%;
- fino a 10 anni dalla data di concessione: 20%.

## **ARTICOLO 65**

### **Revoca per pubblica utilità**

Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, in ogni momento, qualsiasi sepoltura a inumazione o tumulazione, individuale dandone congruo preavviso ai concessionari e accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

Nel caso di revoca di avello o celletta ossario con diritto di perpetuità verrà concessa a titolo di indennizzo, per un nuova sepoltura, l'uso quarantennale gratuito non essendo ammesso l'uso perpetuo:

- a) di una celletta ossario per la sistemazione definitiva dei resti;
- b) di un avello, qualora la salma non fosse riducibile, semprecchè esista la necessaria disponibilità di utilizzo.

## **ARTICOLO 66**

### **Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune.**

In tutti i casi di decadenza, rinuncia o revoca previsti nel presente capo VII – lettera A), il loculo o l'ossario ritornano nella disponibilità del Comune il quale può disporre liberamente secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

## **B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**

## **ARTICOLO 67**

### **Modalità di concessione**

L'Amministrazione potrà concedere, per la costruzione di monumenti funebri (tombe di famiglia) o edicole funerarie (cappelle private), esclusivamente le aree individuate dal piano regolatore comunale.

La costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 39 può concedersi secondo la disponibilità, a persona, enti, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

## **ARTICOLO 68**

### **Durata della concessione**

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 90 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni per le cappelle o edicole e non superiori a 60 anni per i monumenti, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di rinnovo.

Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

## **ARTICOLO 69**

### **Progetto – Costruzione delle opere – Termini – Limiti di impiego dell'area**

La concessione di area per la costruzione di edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 102) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 777) della opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dai competenti organi comunali secondo le modalità previste per le opere edilizie in aree di particolare pregio. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Per le edicole funerarie il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadrati di area, concessa in soprassuolo, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone risultante dalla tariffa che verrà determinata. Entro gli stessi limiti la

costruzione é consentita la costruzione di un numero di cellette ossario pari alla metà del numero degli avelli.

Per le tombe di famiglia il numero dei loculi che si possono costruire sottosuolo con tipologia a monumento è fissato in 3 loculi per i moduli singoli ed in 6 per quelli doppi. Potrà essere costruito uno spazio resti, sopra i loculi.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 104.

Il piano regolatore cimiteriale determina le dimensioni e le caratteristiche di tutte le costruzioni realizzate da privati concessionari.

## **ARTICOLO 70**

### **Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 77.

## **ARTICOLO 71**

### **Aventi diritto**

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Sono ammessi i figli adottivi nonché il coniuge separato o passato a seconde nozze ed i figli naturali, se così è disposto con testamento o nell'atto di concessione dal concessionario.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

## **ARTICOLO 72**

### **Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività**

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dal successivo art. 74.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 40.

## **ARTICOLO 73**

### **Ricordi funebri**

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

## **ARTICOLO 74**

### **Estumulazione**

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

## **ARTICOLO 75**

### **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

## **ARTICOLO 76**

### **Ricupero a favore del Comune**

#### a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune secondo concordato da stabilire per ogni singolo caso con l'Amministrazione.

#### b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, de effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

#### c) Rinuncia ai diritti

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

## **ARTICOLO 77**

### **Decadenza – Revoca - Estinzione**

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

#### 1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 69 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in questo caso si richiama quanto previsto dal precedente art. 76;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 62 (punto 2°); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni – avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 63;

#### 2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 81;

#### 3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 45 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione.

## **ARTICOLO 78**

### **Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca**

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 63.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

## **ARTICOLO 79**

### **Disponibilità dei materiali**

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che, comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 59.

## **ARTICOLO 80**

### **Fascicoli per le sepolture di famiglia**

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio e da dichiarazione sostitutiva.

## **ARTICOLO 81**

### **Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M.**

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P.M., rilasciate con regolare atto di concessione conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

## **ARTICOLO 82**

### **Richiesta della cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto od dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 130 del 30.03.01.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla Legge 130 del 30.03.01.

L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal paragrafo n. 14 della Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- 1) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nellaosta dell'Autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Il Responsabile di Area autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto.

## **ARTICOLO 83**

### **Termini**

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre le 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

## **ARTICOLO 84**

### **Cremazione stranieri**

Per la cremazione di una salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 82, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

## **ARTICOLO 85**

### **Urna cineraria**

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del Reg. P.M.

Per il trasporto di ceneri vanno osservate le disposizioni del regolamento comunale per i trasporti funebri.

## **ARTICOLO 86**

### **Verbale di consegna – Registro**

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).



## **CAPO IX**

### **POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

#### **ARTICOLO 87**

##### **Orario**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto al servizio dei cimiteri; la visita fuori orario.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, l'ufficio comunale preposto al servizio dei cimiteri può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

#### **ARTICOLO 88**

##### **Divieto di ingresso**

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **ARTICOLO 89**

##### **Riti religiosi**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

#### **ARTICOLO 90**

##### **Circolazioni di veicoli**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute e di età l'ufficio addetto al servizio dei cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di famigliari servendosi di automobile.

Parimenti l'ufficio medesimo può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.

L'ufficio, fissa nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

## **ARTICOLO 91**

### **Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina; fare questua senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

## **ARTICOLO 92**

### **Epigrafi**

Previa autorizzazione, sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulle lapide delle tombe in chiusura dei loculi è indicato il nome, cognome, le date di nascita e di morte, ed eventualmente espressioni brevi.

Per le lapidi delle cellette solo nome, cognome e dati di nascita e morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

## **ARTICOLO 93**

### **Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi**

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

## **ARTICOLO 94**

### **Lapidi, ricordi, fotografie**

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

Ogni lapide o croce deve essere orientato con la fronte verso il viale interno del cimitero e non potrà superare l'altezza del piano di campagna di mt.1.50 e la larghezza di cm. 60 se fosse per adulti, ed altezza cm. 100 e la larghezza di cm. 45 per fosse di fanciulli.

## **CAPO X**

### **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

## **ARTICOLO 95**

### **Servizio cimiteri – compiti**

Il personale addetto al servizio attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità delle norme contenute nel regolamento di P.M. e nel presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni e circolari.

Sono compiti specifici del servizio gli adempimenti: la vigilanza sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree sulle costruzioni di opere e servizi.

Per le attribuzioni di ordine tecnico, il servizio è coadiuvato dal servizio tecnico comunale, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

## **ARTICOLO 96**

### **Doveri specifici del personale dei cimiteri**

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare, il personale addetto ai cimiteri deve:

- 1) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba il cimitero, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- 2) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma in riguardo dello scolo delle acque piovane;
- 3) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune, e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo la strada di accesso;

- 4) scavare le fosse occorrenti per inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- 5) assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri, ecc.
- 6) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- 7) inumare ed esumare i cadaveri, le membra e i pezzi di cadaveri dietro ordine scritto dell'ufficiale di Stato Civile in qualsiasi tempo ed ora;
- 8) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
- 9) vietare il collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e la esecuzioni di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto dell'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri e denunciare qualunque manomissione avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- 10) tenere costantemente aggiornata, con appositi lapidini forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- 11) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o negli avelli e nelle cappelle gentilizie per la tumulazione;
- 12) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di materia privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito.

Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

## **ARTICOLO 97**

### **Custode**

Per ogni cimitero è nominato, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico, un custode.

Il custode cura gli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990.

Il medesimo cura altresì:

- 1) la vigilanza, in entrata ed uscita, dei visitatori;
- 2) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali controllandone l'autorizzazione;
- 3) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso.

## **CAPO XI**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

## **ARTICOLO 98**

### **Autorizzazione a costruire – Limiti**

Per l'esecuzione di opere, (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dei competenti organi comunali.

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

L'esecuzione delle opere private (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) deve essere preceduta dal progetto preventivo e dalla autorizzazione di cui al precedente comma due.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

## **ARTICOLO 99**

### **Recinzione aree – Materiali di scavo**

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale addetto al servizio dei cimiteri.

## **ARTICOLO 100**

### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio medesimo.

## **ARTICOLO 101**

### **Sospensione dei lavori**

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri.

## **ARTICOLO 102**

### **Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione**

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione per la qualità architettonica.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria, di quello d'igiene e di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a

dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parte su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

## **ARTICOLO 103**

### **Opere su sepolture individuali**

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali comuni e private, si richiede le presentazioni del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Responsabile del servizio cimiteri, così pure il collaudo.

## **ARTICOLO 104**

### **Vigilanza – Collaudo**

L'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Comune.

Il Responsabile, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

## **ARTICOLO 105**

### **Ornamentazione sepolture**

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 94.

## **CAPO XIII**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

## **ARTICOLO 106**

### **Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall'art. 358 T.U.L.L.SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

## **ARTICOLO 107**

### **Abrogazione precedenti disposizioni**

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 106 in data 23 dicembre 1981 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo dopo intervenuta l'esecutività dell'atto del Consiglio Comunale che lo approva.

## **ARTICOLO 108**

### **Disposizioni circa la tariffa**

Le tariffe di nuova istituzione e quelle vigenti aggiornate verranno approvate con atto deliberativo successivo a quello di approvazione del presente regolamento.

## **CAPO XIV**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ARTICOLO 109**

### **Rinuncia di sepoltura**

In deroga all'art. 64 le concessioni perpetue attualmente presenti danno la possibilità di:

- a) trasformare la concessione a 30 anni in caso di tumulazione di una nuova salma
- b) riservare l'avello in vita alle condizioni di cui all'art. 60 previa estumulazione dei resti mortali e ritumulazione nell'avello
- c) raccogliere i resti mortali in cassetta-ossario e ritumularli in celletta ossario gratuita per 30 anni con stipulazione di contratto gratuito con il pagamento delle sole spese di bollo
- d) raccogliere i resti mortali in cassetta inserendola in loculo già occupato da altro feretro, senza il pagamento del relativo sovrapprezzo e degli eventuali diritti di muratura

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del pubblicata all'albo pretorio del Comune di Sala Baganza dal al senza opposizioni.

Sala Baganza,